

ACCORDO NAZIONALE SULLE AGIBILITA' SINDACALI  
PER LA CATEGORIA DEL CREDITO COOPERATIVO

Addi 31 luglio 2014, in Roma,

tra



- la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane – Federcasse;

e

- Dircredito;
- Fabi – Federazione Autonoma Bancari Associati;
- Fiba/Cisl – Federazione Italiana Bancari Assicurativi;
- Fisac/Cgil – Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;
- Sinetra/Ugl Credito;
- Uilca – Uil Credito e Assicurazioni;

premessi che

- in tema di libertà ed attività sindacali la legge 20 maggio 1970, n. 300 già attribuisce particolari prerogative agli organismi di Rappresentanza Sindacale Aziendale costituiti ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito delle Associazioni Sindacali, identificate dall'art. 19 della stessa legge, ivi incluso il diritto dei dirigenti di detti organismi a permessi retribuiti e non retribuiti;
- a norma dell'art. 30 della citata legge n. 300/1970 i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle Associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti;
- la contrattazione collettiva nazionale di Categoria prevede la regolazione dei diritti e delle libertà sindacali anche attraverso accordi collettivi nazionali;
- l'accordo nazionale del 15.2.2006, dal quale Federcasse ha receduto con effetti in data 31.12.2012, regolava la materia dei permessi sindacali per dirigenti nazionali e locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo medesimo;
- con il verbale d'incontro del 2.4.2014 Federcasse e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si sono impegnate ad aggiornare la complessiva disciplina delle agibilità sindacali di Categoria;
- ai fini dell'applicazione del presente accordo per "Categoria" le Parti intendono i Lavoratori e le Aziende destinatari del c.c.n.l. 21.12.2012 per i quadri direttivi e le aree professionali delle BCC/CRA e del c.c.n.l. 22.5.2008 per i dirigenti delle BCC/CRA e loro eventuali successive modificazioni stipulate fra Federcasse e Organizzazioni sindacali stipulanti detti c.c.n.l.; per "Parti" si intendono le Organizzazioni sindacali stipulanti i c.c.n.l. di cui sopra.



In considerazione di quanto fin qui premesso, le Parti, convenendo che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente accordo, convengono di disciplinare la complessiva materia delle agibilità sindacali di Categoria come segue:

Art. 1 – Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 19 della legge 300/1970

Fermo restando il disposto dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300, Rappresentanze Sindacali Aziendali (nel prosieguo R.S.A.) possono essere costituite, nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, con verbale sottoscritto da almeno 4 lavoratori iscritti alla Organizzazione Sindacale nell'ambito dell'unità produttiva, intesa, ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, come il complesso delle strutture dell'Azienda insistenti nel territorio della stessa Regione o nel territorio della stessa Provincia in caso di Province autonome.

Il verbale di costituzione della R.S.A., sottoscritto dai lavoratori di cui al precedente comma e recante l'indicazione del dirigente della stessa, verrà notificato dalla struttura sindacale territoriale di competenza all'Azienda entro 5 giorni lavorativi successivi alla costituzione ai fini della applicazione delle agevolazioni e delle tutele di cui al Titolo III della citata legge n. 300/1970.

Ove nel corso del tempo la R.S.A. costituita ai sensi del presente articolo non sia più sostenuta dall'iscrizione di uno o più dei 4 lavoratori iscritti alla Organizzazione Sindacale di cui al primo comma, la R.S.A. resta validamente costituita non oltre un periodo successivo pari a 6 mesi, fatto salvo il ripristino dei requisiti, entro tale periodo, ai sensi del primo comma.

In via transitoria, le R.S.A. che alla data di sottoscrizione del presente accordo non soddisfino i requisiti di cui al primo comma, restano validamente costituite non oltre il 31.12.2014, salva nuova costituzione, entro tale data, ai sensi del medesimo primo comma.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 20 e 22 della Legge n. 300/1970 per unità produttiva si intende il complesso delle strutture dell'Azienda insistenti nello stesso comune.


Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, trova applicazione la disciplina di cui al titolo III della legge n. 300/1970.

#### CHIARIMENTO A VERBALE

Le Parti chiariscono che il monte ore di permessi retribuiti di cui all'art. 23 della Legge n. 300/1970 spetta a ciascuna Organizzazione sindacale che abbia costituito una rappresentanza sindacale aziendale ai sensi del presente articolo.

Art. 2 – Destinatari dei permessi retribuiti

Il presente accordo definisce le modalità di svolgimento delle attività sindacali, per le quali i dipendenti delle Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di Categoria che siano dirigenti nazionali, regionali, provinciali o territoriali delle Organizzazioni sindacali





firmatarie il presente accordo, preventivamente segnalati a norma del presente articolo, hanno diritto a permessi retribuiti nei limiti di cui al successivo art. 4 (nel prosieguo indicati anche come i permessi).

Ogni Organizzazione Sindacale potrà segnalare dirigenti con carica extra-aziendale, calcolati su base nazionale, in misura non superiore al 5% dei lavoratori iscritti alla stessa al 31 ottobre dell'anno immediatamente precedente a quello di fruizione; per ciascuna Organizzazione Sindacale il numero dei dirigenti segnalati con carica extra-aziendale fruitori dei permessi non può essere superiore al 3% degli iscritti all'Organizzazione stessa.

Nell'ambito dell'intero territorio nazionale le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo potranno nominare dirigenti nazionali fruitori di permessi sindacali continuativi a tempo pieno o a tempo parziale nel limite di 1 ogni 900 iscritti.

Nell'ambito del territorio di riferimento di ciascuna Federazione locale le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo potranno nominare dirigenti regionali, provinciali o territoriali fruitori di permessi sindacali continuativi a tempo pieno o a tempo parziale nei seguenti limiti:

- n. 1 per i primi 100 iscritti;
- n. 1 ogni 400 iscritti successivi ai primi 100.

Le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo fanno riferimento a quantitativi di cedole relativi a permessi sindacali continuativi a tempo pieno che complessivamente possono essere utilizzati anche da due dirigenti in permesso sindacale continuativo a tempo parziale, fermo restando i limiti di cui al comma 2.

Le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie provvedono a segnalare, per iscritto, con un'unica comunicazione a Federcasse entro il 30 novembre di ciascun anno, nomi, cariche, qualifiche, eventuale tipologia di permesso, Azienda e Federazione di appartenenza dei propri dirigenti destinatari del presente accordo, ai sensi del comma 2.

#### Art. 3 - Ambito di utilizzazione

I permessi vanno utilizzati in attività sindacali svolte nell'ambito del settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.

Nell'ambito anzidetto, i permessi possono essere utilizzati, oltre che per le riunioni di organi o strutture di appartenenza, per le altre attività di organizzazione e di rappresentanza dell'interesse collettivo.

Nelle Aziende che occupino fino a 70 dipendenti, ciascuna Organizzazione firmataria del presente accordo non segnalerà più di un dirigente sindacale destinatario dei permessi.

#### Art. 4 - Tipologie e limiti di permessi



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or full names. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.

- 1) Permessi continuativi a tempo pieno per dirigenti sindacali nazionali (fuori monte ore permessi a cedola)

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo possono segnalare dirigenti sindacali nazionali con diritto alla fruizione di permessi continuativi a tempo pieno, comprensivi del periodo di ferie contrattualmente previsto, nei limiti che seguono:

- a) n. 1 dirigente a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti almeno il 5% e fino al 10% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di Categoria;
- b) n. 2 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 10% e fino al 25% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di Categoria;
- c) n. 3 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 25% e fino al 50% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di Categoria.
- d) n. 4 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 50% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di Categoria.

- 2) Monte ore permessi a cedola

Nelle ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente numero 1) del presente articolo, i permessi possono essere usufruiti nel limite di un monte ore annuale, determinato per ciascuna delle Organizzazioni firmatarie in ragione del numero di dipendenti delle Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di Categoria che risultino iscritti alle Organizzazioni medesime al 31 ottobre dell'anno precedente.


Il monte ore annuale di permessi retribuiti di cui al comma che precede è individuato come segue:

- a) 5 ore per ciascun iscritto alle Organizzazioni sindacali firmatarie cui risultino iscritti oltre il 5% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di Categoria;
- b) 5 ore e 15 minuti per ciascun iscritto alle Organizzazioni sindacali firmatarie cui risultino iscritti fino al 5% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di Categoria;

### 2.1) Esclusioni

I dirigenti sindacali segnalati come fruitori di permessi retribuiti a norma dell'art. 2 possono fruire, al di fuori del monte ore di cui al precedente n. 2) di permessi retribuiti necessari per partecipare a riunioni sindacali indette dalla Federazione Italiana o dalle Federazioni Locali o da Enti per cui il c.c.n.l. di categoria prevede contrattazione integrativa aziendale o di gruppo, per trattative di rinnovo dei contratti collettivi, nazionali e di secondo livello, (artt. 11bis e 29 c.c.n.l. per i Quadri direttivi e le Aree professionali).

I dirigenti sindacali di cui al comma precedente possono fruire altresì di permessi retribuiti al di fuori del monte ore di cui al precedente n. 2) necessari per partecipare alle riunioni degli Organi di amministrazione del Fondo Pensione Nazionale, della



4



Cassa Mutua Nazionale, dell'Ente bilaterale di Categoria, del Fondo per l'Occupazione del Credito Cooperativo (F.O.C.C.) e del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo.

Questi permessi vanno richiesti per iscritto, a firma e con preavviso di cui al successivo art. 6 lett. A, con specificazione della riunione in programma, e successiva certificazione della partecipazione da consegnare all'Azienda il giorno successivo alla riunione.

## 2.2) Verifica

Ai fini della definizione del monte ore spettante a ciascuna delle Organizzazioni stipulanti, Federcasse, in base alle notizie che potrà chiedere alle Federazioni locali ed alle Aziende associate, comunicherà, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Segreterie nazionali delle stesse Organizzazioni, il numero dei rispettivi iscritti risultanti alla data del 31 ottobre dello stesso anno.

Dette Segreterie nazionali potranno formulare osservazioni e richiedere correzioni in merito, motivate, entro 30 giorni dalla ricezione dei dati da parte di Federcasse.

Il monte ore cedole oggetto delle osservazioni di cui al precedente comma avrà comunque effetti ai sensi del presente accordo solo dopo che la verifica sia stata conclusa con esito condiviso fra Federcasse e le Segreterie nazionali interessate.

## 2.3) Cedole

La utilizzazione del monte ore avverrà sulla base di cedole ad utilizzo unitario ed individuale rappresentanti ciascuna n. 15 minuti di permesso, distinte per ciascun anno.

Il limite minimo di utilizzo dei permessi sindacali a cedola è pari ad 1 ora.

A cura di Federcasse le cedole saranno rese disponibili alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie entro i due mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo per l'anno 2014 e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sulla base dei dati rilevati da Federcasse, salvi i tempi e gli esiti della verifica di cui al precedente punto 2.2)

## Art. 5 - Limiti di utilizzazione

I permessi sindacali continuativi a tempo pieno e a tempo parziale vanno richiesti per periodi non inferiori a sei mesi, salva anticipata cessazione dell'incarico sindacale.

I permessi sindacali diversi da quelli continuativi a tempo pieno o a tempo parziale, per i quali è obbligatoria la consegna delle cedole, possono essere usufruiti come segue:

- in Aziende fino a 30 dipendenti, in misura non superiore a due giorni al mese con possibilità di cumulo nel bimestre;



- in Aziende con più di 30 dipendenti, in misura non superiore a quattro giorni al mese con possibilità di cumulo nel bimestre.

#### Art. 6 - Procedimento di utilizzazione

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare, entro il 31.12.2014, un sistema condiviso di gestione informatica dei contributi sindacali, dei permessi, dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali, delle segnalazioni di cui al presente accordo e delle cedole ("e-cedole") che assicuri la certezza nell'utilizzo dei permessi e delle cedole da parte dei destinatari dei permessi ai sensi ed in applicazione del presente accordo.

##### 1) Richieste

Il dirigente è tenuto a comunicare all'Azienda le richieste di permesso sindacale non continuativo, per iscritto, a firma di organo esecutivo (di livello uguale o superiore) dell'Organizzazione di appartenenza, con il maggiore preavviso possibile (comunque, di norma, con non meno di 1 giorno di preavviso).

Il dirigente è tenuto a comunicare la richiesta di permesso sindacale continuativo per iscritto, a firma della segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale di appartenenza, con almeno 1 mese di preavviso - da osservare solo in caso di prima utilizzazione - da inoltrare direttamente all'Azienda e per conoscenza alla Federazione Locale ed a Federcasse.

##### 2) Cedole

Per ogni permesso sindacale di cui usufruisce, il dirigente è tenuto a consegnare all'Azienda un numero corrispondente di cedole, al rientro in servizio, salve le ipotesi di cui all'art. 4, punto 2.1.

Per i permessi sindacali continuativi le cedole vanno consegnate entro la fine di ciascun mese.

Per i permessi sindacali usufruiti nel periodo compreso fra la data di sottoscrizione dell'accordo e la data di consegna delle cedole da parte di Federcasse, le cedole stesse dovranno comunque essere consegnate a norma dei precedenti commi.

Le cedole dell'anno di competenza possono essere utilizzate non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 7 - Trattamento spettante

Ai lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui al presente accordo compete, per il tempo in cui sono assenti a tale titolo, il normale trattamento economico e normativo.





Le indennità strettamente collegate all'espletamento di specifiche mansioni (come indennità di rischio, indennità per trasporto valori) od a modalità o ambiente particolari di lavoro (come indennità di preposto, indennità di turno, per lavoro in locali sotterranei) vanno invece corrisposte secondo criteri ordinati dal c.c.n.l. di categoria.

#### Art. 8 - Disposizioni finali

##### 1) Partecipazione a Congressi

Il monte ore di cui all'art. 4, punto 2 può essere impiegato per la partecipazione ai Congressi, nazionali o locali, anche da parte di delegati designati fra i dipendenti nominati dirigenti sindacali extra-aziendali e che non risultino compresi tra i dirigenti di cui all'art. 2. All'uopo vanno adottate tempestivamente le procedure di segnalazione e richiesta di cui agli artt. 2 e 6, con preavviso non inferiore a 10 giorni.

La partecipazione a Congressi nazionali e locali non incide sui limiti di utilizzazione di cui all'art. 5.

##### 2) Organici

Ai soli fini dell'applicazione del presente accordo negli organici delle Aziende sono da computare i lavoratori con contratto di lavoro subordinato; i contratti a tempo parziale sono computati in ragione di una unità per ciascun rapporto di lavoro. Il dato cui riferirsi per il computo dell'organico è quello risultante, di anno in anno, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla fruizione dei permessi.

##### 3) Disposizione transitoria



In via transitoria, i dirigenti sindacali già segnalati a norma delle precedenti previsioni collettive restano destinatari dei permessi di cui al presente accordo non oltre il 31 ottobre 2014, termine entro il quale le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo devono provvedere alle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 6.

##### 4) Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dalla sottoscrizione del presente accordo e scade il 31 dicembre 2016 e si intenderà prorogato per un biennio, se non disdetto da una delle parti entro la fine del mese di settembre dell'anno di scadenza.

#### DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti si impegnano a definire, nell'ambito dell'aggiornamento della materia degli assetti contrattuali della Categoria, il modello delle relazioni sindacali di gruppo bancario; si impegnano altresì, ad esito di detta definizione, a individuare specifiche agibilità sindacali per il suddetto modello.



NORMA TRANSITORIA

I permessi retribuiti per l'espletamento di incarichi sindacali extra aziendali fruiti nell'anno 2013 e fino alla sottoscrizione del presente accordo si intendono disciplinati ai sensi e per gli effetti dell'Accordo sulle agibilità sindacali del 15.02.2006.

FEDERCASSE



DIRCREDITO    FABI    FIBA/CISL    FISAC/CGIL    SINCRA    UILCA  
UGL  
Credito

